

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"STELLA DEL MATTINO - ODV - ETS"

Titolo I - Costituzione e finalità

Articolo 1- Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore" d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata

"STELLA DEL MATTINO - ODV - ETS"

(d'ora innanzi l'"Associazione").

1.2 L'associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

1.3 Lo statuto è ispirato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4 L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

2.1 L'associazione ha sede in Potenza (PZ) alla Via Poggio delle Macine, 34.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, facendo riferimento a principi e valori, quali l'ispirazione cristiana, la centralità della persona, della sua dignità e dei suoi diritti, lo spirito di solidarietà e di volontariato, inteso come libero e gratuito servizio agli ultimi.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1 del CTS, in particolare le attività indicate nel predetto articolo sotto le lettere a), d), l) e q) e precisamente:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 1953, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale educativa;

Salvatore Nigro

Enrico Nigro



ALL B REP. N. 786 REC. N. 563

3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

4.2 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CTS.

4.3 L'Associazione svolge la sua attività prevalente e quelle secondarie mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

a) creazione e gestione di strutture del tipo "Casa - Famiglia" per l'accoglienza diurna e notturna dei minori in difficoltà familiari o senza famiglia, secondo le linee di uno specifico progetto, nello spirito della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'accoglienza temporanea di ragazze madri, gestanti e donne in difficoltà;

b) promozione della tutela e dell'accoglienza dei minori in difficoltà o senza famiglia, attraverso iniziative di volontariato in collaborazione con le istituzioni pubbliche ed ecclesiali;

c) accoglienza diurna per minori a cui offrire (dal momento del pranzo a quello della cena) supporto scolastico, assistenza educativa e attività ludico-ricreativa;

d) promozione di iniziative di formazione del volontariato in collaborazione con istituzioni civili ed ecclesiali, associazioni del Terzo Settore e privati o partecipazione a quelle da altri soggetti promossi, con particolare attenzione alle tematiche della vita, dell'accoglienza e della solidarietà.

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

L'Associazione - su delibera del Consiglio Direttivo - potrà partecipare alle forme federative ed associative previste dalla normativa sul Terzo Settore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate o le rette per l'accoglienza degli ospiti previste dai Comuni, sulla base di accordi o di convenzioni, offerte, donazioni, lasciti testamentari e sussidi.

L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata, pur offrendo la propria disponibilità per la richiesta di ospitalità a minori o a mamme in difficoltà da parte di Tribunali per i Minori ed Assistenti Sociali di altre Regioni.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

5.2 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento

oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6 - Durata

6.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Associati

Articolo 7 - Definizione di Associato

7.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2 Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; è tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo della Associazione assimilare ai fondatori altri soci attribuendo loro le medesime prerogative;

b) Associati Ordinari, i quali sono coloro che, avendo presentato domanda, avendo accettato totalmente il presente statuto e il regolamento interno, ove fosse adottato, e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;

c) Associati Benemeriti: Possono essere ammessi, con la qualifica di Associati Benemeriti, per particolari interventi e servizi a favore dell'Associazione, sia persone fisiche e sia enti del terzo settore, associazioni o gruppi non riconosciuti nelle persone dei loro rappresentanti, i quali acquisiscono il diritto di votare e di essere votati, pur non essendo tenuti al pagamento della quota associativa.

7.3 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione della condizione di Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.4 Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8 - Numero minimo di Associati

8.1 L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

8.2 Se successivamente alla costituzione il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal RUNTS se non formula una richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Articolo 9 - Diritti e obblighi degli Associati

9.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Salvatore Ligorio



9.2 I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- o eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- o essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- o essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- o prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- o votare in Assemblea purché regolarmente iscritti all'Associazione.

9.3 I soci dell'Associazione hanno altresì il dovere di:

- o rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;
- o svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- o versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Articolo 10 - Ammissione degli Associati

10.1 L'Associazione è aperta alla valutazione di proposte di ingresso in qualità di Associato da parte di ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda"), dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

10.3 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro il primo consiglio indetto successivo al ricevimento della domanda stessa.

10.4 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di cui al punto 10.3 la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.5 In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 11 - Recesso dell'Associato

11.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata inviata al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

11.3 Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia alle quote versate.

11.4 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 - Esclusione/Decadenza dell'Associato

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente

inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

12.6 Gli associati che non provvedono al versamento della quota annuale prestabilita decadono automaticamente decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dall'invio agli stessi di apposita nota di diffida e messa in mora, senza necessità di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13 - Patrimonio iniziale

13.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 1.320.927,16 (unmilionetrecentoventimilanovecentoventisette virgola sedici).

13.2 Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità proprie dell'Associazione.

Articolo 14 - Entrate

14.1 Il patrimonio sociale è formato da:

- a) quote associative;
- b) erogazione pubbliche e private;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rette pagate dai Comuni per l'accoglienza ai minori e alle mamme;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi da convenzioni;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 15 - Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri.

Salvatore Liguori



componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 16 - Organi

Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea

17.1 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

17.2 L'assemblea inoltre:

- o delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- o nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 16, lett. f);
- o approva il bilancio;
- o delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- o delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- o approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per l'attività dell'Associazione, fatta eccezione per i regolamenti la cui emanazione è demandata al Consiglio Direttivo;
- o delibera lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- o delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 18 - Convocazione dell'Assemblea

18.1 L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/10 degli associati.

18.2 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta

elettronica ovvero qualunque mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

18.3 L'avviso di convocazione è spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

18.4 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

18.5 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (full audio/ video conference) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità di indicare nell'avviso un luogo fisico di convocazione, fornendo le specifiche tecniche per le modalità di collegamento che saranno utilizzate per l'intervento alla riunione.

Articolo 19 - Presidenza dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza - su decisione dell'Assemblea- da un membro del Consiglio Direttivo; in ulteriore subordine, dall'Associato più anziano.

19.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

19.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

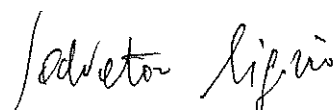
19.4 Tutto quanto precede deve essere registrato nel verbale dell'adunanza.

19.5 Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Articolo 20 - Deliberazioni dell'Assemblea

20.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;



b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

20.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

20.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati ed in regola con il pagamento delle quote associative.

20.4 Ogni Associato ha diritto ad un voto.

20.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e voto in Assemblea ad altro Associato. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

20.6 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

20.7 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria - convocata per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio - sono adottate con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, in proprio o per delega.

20.8 La partecipazione all'Assemblea può avere luogo anche in modalità telematica assicurando la collegialità, i principi di buona fede e la parità di trattamento degli Associati.

20.8 a) Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti da remoto, regola lo svolgimento dell'adunanza, constata e proclama i risultati della votazione;

b) Il verbale riporterà i nominativi degli intervenuti specificando, ove necessario, anche la loro partecipazione da remoto.

c) i soci impediti alla partecipazione in presenza, potranno chiedere indicazioni.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 21 - Competenze del Consiglio Direttivo

21.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

21.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca di suoi membri;

b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

d) predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) deliberare l'ammissione di nuovi Associati;

f) deliberare l'esclusione degli Associati;

g) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

h) proporre modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto;

i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

21.3 Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui

osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Potrà altresì assegnare incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di tali settori o iniziative fra i propri componenti o fra i soci, o a persone terze adeguatamente considerate idonee allo scopo.

21.4 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

21.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo con delega su specifiche competenze.

Articolo 22 - Composizione del Consiglio Direttivo

22.1 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea nell'atto della nomina, da un minimo di cinque a un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Responsabile della Casa - Famiglia;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere.

22.2 I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

22.3 I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

22.4 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 23 - Durata della carica

23.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e rimane in carica, con deroga, sino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio.

23.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione.

23.3 In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria per la elezione del sostituto. Il Consigliere eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

23.4 I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 24 - Convocazione del Consiglio Direttivo

24.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri o l'Organo di Controllo.

24.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito a tutti i Consiglieri, almeno otto giorni prima della data stabilita.

L'avviso di convocazione è spedito a mezzo posta elettronica e/o posta celere.

24.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Enrico...
Salvatore Lipini



Articolo 25 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

25.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

25.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

25.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

25.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

25.5 a) La partecipazione al Consiglio Direttivo può avere luogo anche in modalità telematica assicurando la collegialità, i principi di buona fede e la parità di trattamento dei Consiglieri;

b) Il Presidente del Consiglio Direttivo accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti da remoto, regola lo svolgimento dell'adunanza, constata e proclama i risultati della votazione;

c) Il verbale riporterà i nominativi degli intervenuti specificando, ove necessario, anche la loro partecipazione da remoto.

25.6 Le riunioni del consiglio potranno svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (full audio/ video conference) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità di indicare nell'avviso un luogo fisico di convocazione, fornendo le specifiche tecniche per le modalità di collegamento che saranno utilizzate per l'intervento alla riunione.

Sezione III - Presidenza, Vice Presidenza, Segretario e tesoriere

Articolo 26 - Presidente e Vice Presidente

26.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta:

a) l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

26.2 Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

26.3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

26.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 27 - Segretario

27.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

27.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

27.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

27.4 In assenza o impedimento del Segretario alla funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali, viene nominato uno dei soci presenti.

Articolo 28 - Tesoriere

28.1 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
- d) cura, in particolare, i rapporti con gli Istituti di credito e Poste Italiane S.p.A. (ivi compresa la gestione "on line" dei conti), sottoscrivendo, su delega del Presidente, i relativi atti, anche con possibilità di trarre assegni bancari, postali, etc...

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione legale

Articolo 29 - Composizione dell'Organo di Controllo

29.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Consiglio di Controllori.

29.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica di soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

29.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Emilio C...
Adolfo L...



29.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

29.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

29.6 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 C.C.

Articolo 30 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

30.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

30.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 31 - Compiti e funzionamento dell'Organo di controllo

31.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

31.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

31.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

31.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

31.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno

otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso spedito almeno tre giorni prima.

31.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costitutivo, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

31.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio di Controllori più anziano d'età.

31.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

31.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

31.10 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

31.11 Il Collegio dei Controllori può svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza ;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

31.12 Se l'incarico è assunto da un Associato, si intende a titolo gratuito; se assunto da un soggetto terzo esterno, il compenso sarà determinato in base al minimo della corrispondente tariffa professionale.

Articolo 32 - Esercizio della funzione di revisione legale

32.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Titolo V - Bilancio

Articolo 33 - Bilancio di esercizio

33.1 Per ogni esercizio il bilancio d'esercizio deve essere redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

TITOLO VI - Disposizioni varie

Articolo 34 - Convenzioni

34.1 Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

34.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 35 - Personale retribuito

35.1 L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

35.2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 36 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

36.1 I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 37 - Responsabilità dell'Associazione

37.1 L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 38 -Assicurazione dell'Associazione

38.1 L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 39 - Devoluzione del patrimonio

39.1 In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento ad Enti che siano emanazioni della Diocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsiconuovo.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 40 - Clausola compromissoria

40.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

40.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Potenza.

Roberto Liguori

Emilio Liguori

